

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2012

concernente la non iscrizione del naled per il tipo di prodotto 18 nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi

[notificata con il numero C(2012) 3050]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/257/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi⁽²⁾, fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE. Detto elenco comprende il naled.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il naled (n. CAS 300-76-5; n. CE 206-098-3) è stato esaminato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo di altri artropodi, come definito nell'allegato V della medesima direttiva.
- (3) Il 17 febbraio 2010 la Francia, designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (4) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007, nel corso della riunione del comitato permanente sui biocidi del 9 dicembre 2011, i risultati dell'esame sono stati inseriti nella relazione di valutazione.
- (5) La valutazione ha permesso di ritenere improbabile che i biocidi utilizzati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo di altri artropodi e contenenti naled

possano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Gli scenari presi in considerazione nel corso della valutazione del rischio per la salute umana e per l'ambiente hanno evidenziato rischi potenziali e inaccettabili. La valutazione non ha dimostrato inoltre un'efficacia sufficiente. Non è pertanto opportuno iscrivere il naled, per l'utilizzo nel tipo di prodotto 18, negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE.

- (6) Nell'interesse della certezza del diritto occorre indicare la data a decorrere dalla quale i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti naled non dovrebbero più essere immessi sul mercato, tenendo conto sia degli effetti inaccettabili di tali prodotti sia delle aspettative legittime dei produttori degli stessi.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il naled non è iscritto negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE per il tipo di prodotto 18.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007, i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti naled (n. CAS 300-76-5; n. CE 206-098-3) non sono più immessi sul mercato a decorrere dal 1° novembre 2012.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2012

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.